

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, DONELLI, IANNARONE, MARGOTTO, PELUSO, TOLOMELLI, TROPEANO e VANIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1976

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ultimi provvedimenti di legge a favore di alcune categorie di ex combattenti hanno teso a far compiere un nuovo passo all'impegno del Paese nei confronti di coloro che hanno sacrificato anni interi della loro gioventù nella seconda guerra mondiale. Tuttavia, anche questa volta, è stata ignorata la benemerita categoria dei « patrioti » già altre volte dimenticata in sede di applicazione pratica di leggi, come è già accaduto recentemente nella interpretazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Forse è necessario chiarire chi erano in effetti i « patrioti ». Con questo termine furono definiti durante la guerra di liberazione tutti coloro che avevano preso le armi contro l'invasore e questa fu la denominazione ufficiale di tutti i resistenti, tanto che diverse formazioni mantennero questa denominazione. Finita la guerra, quando si volle dare una figura giuridica al combattente della libertà e si emanò la legge n. 518 — che doveva

regolamentarne il riconoscimento ufficiale — si volle creare una differenza tra colui che aveva fatto di più e colui che aveva fatto un po' di meno, creando la doppia formulazione di « partigiani », categoria che abbraccia la maggioranza dei combattenti della libertà, e di « patrioti », che comprende una minoranza. Si tratta, in genere, di coloro che, con opera silenziosa e insostituibile, avevano permesso l'esistenza stessa delle formazioni partigiane: organizzatori, staffette, membri di organizzazioni di città e di paesi, contadini che superando infiniti rischi avevano aperto le loro case alle formazioni, informatori, vettovagliatori. Questi cittadini, se catturati, venivano immediatamente passati per le armi o deportati in Germania, meritando così, in base alla stessa legge, la qualifica di « partigiano combattente » anche se l'attività fosse stata di un solo giorno e con qualunque missione.

La doppia qualifica, mai adottata precedentemente dallo Stato nei confronti di chi

aveva svolto un'attività militare — e militare è stata anche l'attività dei combattenti della libertà —, costituì una vera discriminazione tra uomini che avevano affrontato la stessa battaglia. Mai in passato si erano divisi in due diverse categorie i soldati combattenti della prima linea e quelli della retrovia. Quanti hanno esperienza di guerra sanno che ogni combattente di prima linea ha dietro di sé altri che dividono con lui uguale sorte e uguale impegno e tale rapporto era molto più stretto tra « partigiani combattenti » e « patrioti » poichè nella guerriglia non vi erano precise linee del fronte di combattimento.

Gli estensori della circolare n. 5000 dello stato maggiore dell'esercito, che elenca i reparti militari che l'8 settembre 1943 furono da considerare impegnati — e quindi combattenti —, sanno bene che tale definizione si riferisce alla globalità del reparto e non alla posizione dei singoli, globalità alla cui base fu l'iniziativa e il sacrificio di pochi, sufficiente tuttavia a caratterizzare l'intero reparto.

Questa divisione, che anche moralmente era da evitare, appare più sconcertante, se riferita ai benefici che lo Stato ha voluto riconoscere in ogni epoca ai suoi combattenti. I « patrioti » sono stati esclusi da ogni « beneficio combattentistico » e il solo riconosci-

mento che il Governo ha creduto di accogliere è stato un premio, estremamente modesto, di lire 1.000 all'atto della smobilitazione. Che la doppia definizione avesse qualcosa di anacronistico, è dimostrato anche dal fatto che si è riconosciuto ai patrioti il diritto di ottenere, a giudizio della commissione di secondo grado per le qualifiche partigiane e a domanda, il riconoscimento delle campagne di guerra. Si deve ammettere che ai cittadini, ai quali viene riconosciuto il diritto alla campagna di guerra, devono essere riconosciuti i benefici combattentistici previsti dall'attuale legislazione, ad esclusione dei premi di solidarietà stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale del 20 giugno 1945, n. 421, e di ogni altra indennità di carattere militare.

Si tratta quindi di un atto di giustizia da non rinviare e che rappresenta la parziale cancellazione di una evidente stortura giuridica. D'altra parte, coloro che si avvantaggerebbero di questo atto riparatore sono ormai in età pensionabile e sarebbe sicuramente per essi ragione di amarezza constatare che, anche al limite dell'attività lavorativa, il loro buon diritto non viene riconosciuto e che continuano a permanere nei loro confronti, da parte dello Stato, gravi ed incomprensibili discriminazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tutti i benefici di legge previsti per gli ex partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di « patriota » riconosciuta dalle Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.